

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Messina

Seconda sezione civile

Riunita nella persona dei sigg.ri

Dott. Sebastiano Neri	Presidente
Dott. Antonino Zappalà	Consigliere rel.
Dott. ssa Vincenza Randazzo	Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 878/2019 R.G.

promossa da

██████████ nato a Messina ██████████ c.f. ██████████
e ██████████ nata a Messina ██████████ c.f. ██████████
elettivamente domiciliati in Messina, ██████████ presso lo studio
dell'Avv. ██████████ che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

Appellanti

contro

SOCIETA' CONSORTILE ██████████ S.c.a.r.l. di ██████████
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina, ██████████

Appellato

██████████ nato a Bronte (Ct) ██████████

Appellato contumace

La ██████████ s.r.l. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, c.f. ██████████

Appellata – contumace



██████████ S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Appellata – contumace

██████████ S.R.L. UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante pro-tempore

Appellato - contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 06.08.2009, ██████████ convenivano dinanzi al Tribunale di Messina ██████████ e la Società Consortile ██████████ S.c.a.r.l. di ██████████ per sentirli condannare in solido, o tra di loro chi di ragione, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso il 21.02.2008. Gli attori rappresentavano che in tale data ██████████ mentre percorreva la strada provinciale ██████████ in località ██████████ con direzione mare-monte, a bordo del ciclomotore Piaggio Zip 50 targato ██████████ di proprietà di ██████████ ██████████ giunto in prossimità del cimitero, dopo aver disimpegnato una curva, occupava la fascia centrale della semicarreggiata di sua pertinenza e venendo colpito da fasci di luce abbaglianti provenienti da un veicolo non identificato, era stato costretto a svoltare repentinamente a destra senza potersi accorgere della presenza, non segnalata, di un container scarrabile di grosse dimensioni collocato sulla carreggiata con il quale, quindi, si era scontrato frontalmente.

In conseguenza del sinistro ██████████ aveva riportato gravi lesioni fisiche, mentre il ciclomotore di proprietà di ██████████ aveva subito danni materiali.

Con comparsa di costituzione del 27.11.2009 si costituiva in giudizio la ██████████ ██████████ S.c.a.r.l. di ██████████ società consortile costituita *ad hoc* per la realizzazione di servizi di tumulazione e opere edilizie nei cimiteri del Comune di ██████████ chiedendo preliminarmente la chiamata in causa, a garanzia e manleva, della ██████████ S.r.l. Unipersonale e della ██████████ S.r.l. Unipersonale in quanto società facenti parti del consorzio e incaricate dei lavori appaltati.

In via pregiudiziale, la società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che il container scarrabile contro il quale l'attore si era trovato ad impattare era



di proprietà di [REDACTED] incaricato dalla stessa società consortile di effettuare, per suo conto, il trasporto in discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle tumulazioni.

La [REDACTED] S.c.a.r.l. si qualificava, pertanto, come mera utilizzatrice del servizio di raccolta e trasporto dei materiali di risulta e si dichiarava esente da ogni responsabilità circa lo stazionamento, il parcheggio e la dotazione di segnalazioni di visibilità notturna del container, ricadente invece sul solo proprietario del cassone. Per questo motivo chiedeva l'estromissione dal giudizio.

Nel merito la società rilevava l'infondatezza della domanda attorea per carenza di responsabilità nella causazione del sinistro, la cui origine era da ricercare esclusivamente nel comportamento del conducente del ciclomotore, il quale, per sua stessa ammissione, per un verso circolava al centro della carreggiata invece che il più vicino possibile al margine destro della stessa e per altro verso si trovava costretto a sterzare repentinamente verso destra a causa dei fari abbaglianti che un veicolo proveniente in senso opposto aveva azionato.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la [REDACTED] chiedeva l'accertamento di un concorso di colpa del conducente del ciclomotore e, per l'effetto, una riduzione del risarcimento dovuto.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.r.l. Unipersonale, la quale a sua volta chiedeva preliminarmente la chiamata in causa della compagnia [REDACTED] s.p.a. e contestava la propria legittimazione passiva e le domande di parte attrice.

Il convenuto [REDACTED] pur essendo stato regolarmente citato, rimaneva contumace, al pari della [REDACTED] S.r.l. Unipersonale e della [REDACTED] chiamati in causa.

Disposti ed eseguiti l'interrogatorio formale dell'attore, la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale la causa veniva assunta in decisione.

Con sentenza n. 1110/2019 il giudice di primo grado, dando seguito alle risultanze istruttorie, riteneva non provata la presenza di un altro veicolo sulla strada che



procedeva in direzione opposta e che a causa dell'uso degli abbaglianti aveva provocato la repentina sterzata del [REDACTED] verso il margine della carreggiata.

Ciò posto, si occupava del posizionamento del cassone e dell'effettiva idoneità dello stesso a costituire una situazione di pericolo, affermando che le foto prodotte in giudizio e i verbale di contestazione redatti dai Vigili Urbani nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] facenti piena prova fino a querela di falso, rivelavano che il cassone metallico occupava un ampio spazio della carreggiata ed era privo di adeguata segnalazione che lo rendesse visibile soprattutto nelle ore notturne.

Sulla scorta di tali considerazioni riteneva di attribuire la verifica dell'evento lesivo ad un concorso di cause: *“l'incauta manovra effettuata dall'attore e la presenza, non adeguatamente segnalata, del container sulla strada.”*

Quanto al profilo dell'individuazione del corresponsabile, il giudice riteneva provato che tra la società [REDACTED] s.c.a.r.l. di [REDACTED] e il proprietario del cassone metallico, [REDACTED] intercorresse un rapporto di appalto avente ad oggetto la rimessione in discarica dei materiali di risulta e riteneva ancora che i danni subiti dall'attore fossero derivati dall'attività dell'appaltatore che aveva posizionato incautamente lo scarrabile di sua proprietà sulla strada pubblica senza adottare le opportune misure per renderlo visibile, determinando così una situazione di pericolo. Applicando il principio secondo cui *“in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto per i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente)”*, il giudice accoglieva la domanda attorea e, considerato il concorso di colpa dello stesso attore nella misura del 50%, condannava il [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dal [REDACTED] quantificati in € 23.747,00, e al pagamento delle spese di giudizio. Condannava, altresì, [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in favore della Società Consortile [REDACTED] s.c.a.r.l. di [REDACTED] delle spese di giudizio e, infine, condannava la Società Consortile [REDACTED] s.c.a.r.l. di



██████████ al pagamento, in favore di ██████████ s.r.l. Unipersonale, delle spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza ██████████ proponevano appello con atto di citazione notificato il 23.12.2019 e chiedevano a questa Corte la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui era stato riconosciuto un concorso di colpa de ██████████ e nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità della Società Consortile ██████████ SCARL di ██████████

Si costituiva la Società Consortile ██████████ S.C.A.R.L. di ██████████ per la conferma della sentenza oggetto di impugnazione.

All'udienza del 19.05.2022 la Corte assegnava la causa in decisione con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato con conseguente ripartizione della responsabilità tra il proprietario del container, ██████████ e ██████████ nella misura del 50% ciascuno. Gli odierni appellanti sostengono l'erroneità nella ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dal primo decidente, in quanto, a prescindere dalla mancata prova di una eventuale condotta negligente di altro veicolo non identificato, è indubbio che la causa dell'evento lesivo sia stata unicamente la presenza del container scarrabile, posizionato in modo tale da occupare gran parte della carreggiata di pertinenza del conducente del ciclomotore e in alcun modo segnalato. Tali circostanze avrebbero impedito al ██████████ di evitare il sinistro.

Con il secondo motivo d'appello i sig.ri ██████████ e ██████████ lamentano che il giudice di prime cure abbia errato nell'individuazione di chi sia l'appaltatore, in capo al quale riconoscere la responsabilità per il sinistro di cui è causa. Il Tribunale, infatti, pur avendo correttamente enunciato i principi in ordine alla ripartizione della responsabilità tra committente e appaltatore per i danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto e aver riconosciuto che ricorreva un'ipotesi di responsabilità esclusiva dell'appaltatore, ha



erroneamente ritenuto sussistente un contratto d'appalto tra la Società Consortile [REDACTED] S.C.A.R.L. e il proprietario del cassone, avente ad oggetto l'attività di trasporto del materiale di risulta. Per l'effetto, ha qualificato la Società Consortile come il committente e [REDACTED] proprietario del cassone, come l'appaltatore, attribuendo in capo a quest'ultimo la esclusiva responsabilità per il sinistro. Invero, tale contratto non sarebbe mai stato provato e l'unico rapporto d'appalto esistente era quello tra il Comune di [REDACTED] – committente – e la [REDACTED] – appaltatrice – incaricata di svolgere il servizio di tumulazione e opere edilizie cimiteriali. La stessa si serviva del container scarrabile per l'esecuzione dell'appalto, sicché il cassone avrebbe dovuto considerarsi, in applicazione dell'art. 1655 c.c., mezzo necessario facente parte della struttura organizzativa imprenditoriale dell'appaltatore e destinato al compimento dell'opera o servizio oggetto del contratto di appalto. In conseguenza di ciò, era sulla società appaltatrice [REDACTED] s.c.a.r.l. che incombeva un dovere di vigilanza e di custodia nel rispetto del principio del "*neminem laedere*", onde evitare che potessero derivare danni a terzi dall'esecuzione dell'opera commissionata.

Con il terzo motivo d'appello gli appellanti impugnano il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di giudizio che, nella prospettiva del riconoscimento della responsabilità esclusiva per il sinistro in capo alla Società Consortile [REDACTED] [REDACTED] s.c.a.r.l. [REDACTED] avrebbero dovuto essere poste a carico di questa.

L'appello è parzialmente fondato.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di [REDACTED] della [REDACTED] Unipersonale, della [REDACTED] Unipersonale e della [REDACTED] Unipersonale spa.

Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha accertato che la Scarl riceveva in appalto dal Comune di [REDACTED] l'espletamento del servizio di tumulazioni e di opere edilizie nel Cimitero di [REDACTED] e, a sua volta, affidava alla ditta di [REDACTED]



██████████ l'attività di trasporto e di rimessione in discarica del materiale di risulta degli scavi e delle tumulazioni.

Il giudice ha ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di (sub)appalto sulla base della prova testimoniale e da quanto riportato nel verbale della Polizia Municipale per escludere la responsabilità del (sub)committente in forza del principio secondo cui *“in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto per i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente)”*.

Sul punto, va però osservato che non sono ben definiti i contorni dell'accordo negoziale intervenuto fra la Società Consortile ██████████ scarl e il ██████████ e se la qualificazione degli stessi in termini di subappalto sia corretta. L'attività di smaltimento del materiale di risulta rispetto al contratto di appalto intervenuto fra la Scarl e il Comune di ██████████ assume, infatti, una valenza marginale nell'economia del rapporto. Il trasporto in discarica del materiale di risulta degli scavi e tumulazioni oggetto del contratto fra la Scarl e la ditta ██████████ (come ammesso dalla Scarl stessa nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio) *più che un segmento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto pubblico, configura un servizio collaterale prestato dal terzo. Il conferimento del materiale di risulta nel cassone collocato nei pressi del cimitero costituiva un'attività che non appare estranea all'organizzazione della Scarl, posto che il cassone in questione era posizionato in prossimità del luogo (il cimitero della frazione ██████████ dove la Scarl stessa operava in esecuzione dell'appalto conferitogli dal Comune di ██████████* Il teste ██████████ ha riferito che ad utilizzare il cassone per riversare i rifiuti erano gli operai della Scarl, sicchè deve ritenersi che lo stoccaggio provvisorio del detto materiale, in attesa del suo trasporto in discarica, non avveniva al di fuori del controllo e direzione della stessa Società Consortile, dovendosi ritenere, infatti, che detto stoccaggio venisse curato dalla Società e che il posizionamento del cassone fosse avvenuto su indicazione della stessa.



Orbene, è indubbio che la presenza del cassone scarrabile contro cui impattava il [REDACTED] costituiva uno strumento necessario per l'esecuzione dell'attività appaltata in favore della Scarl, essendo adibito alla raccolta dei materiali di risulta prodotti durante gli scavi e le tumulazioni. Il suo impiego, pertanto, rientrava in quel potere di organizzazione e gestione riconosciuto alla Scarl, la quale, pur non essendone proprietaria, esercitava sul mezzo un effettivo potere di regolamentazione del suo utilizzo, da cui discendeva anche un dovere di provvedere alla vigilanza della cosa stessa al fine di astenersi dall'arrecare danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto, in ossequio al principio del *neminem laedere*. La Società Consortile [REDACTED] scarl, invece, ometteva colposamente di provvedere a mettere in sicurezza la circolazione stradale e gli utenti della strada attraverso una congrua segnalazione del mezzo in sosta dinanzi al cimitero, la cui presenza non segnalata e abusiva determinava l'evento lesivo di cui è causa.

Sulla scorta di tali considerazioni, questa Corte ritiene di dover attribuire alla Società [REDACTED] Scarl la responsabilità *ex art 2043 c.c.* per il sinistro occorso in danno dell'odierno appellante, in solido con il proprietario del cassone metallico, [REDACTED] che non ha impugnato la sentenza che ha riconosciuto la sua responsabilità.

Accertata la responsabilità solidale della [REDACTED] s.c.a.r.l. e di [REDACTED] [REDACTED] per i danni subiti dall'appellante, occorre indagare se sussista nella fattispecie un'ipotesi di concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., e in che misura andrebbe eventualmente ripartita la responsabilità per il sinistro tra danneggianti e danneggiato.

Il giudice di primo grado, infatti, ravvisava nella manovra imprudente di svolta a destra compiuta dal [REDACTED] una concausa del sinistro alla quale riconosceva una incidenza eziologica sul danno pari a quella attribuibile alla situazione di pericolo originata dall'incauto posizionamento sulla carreggiata del cassone metallico, sprovvisto di adeguata segnalazione.



Ai fini della causazione dell'incidente è indubbio che vi sia stato un contributo anche del danneggiato nella cui condotta può ravvisarsi una violazione di quel dovere di prudenza che grava su ciascun utente della strada, di grado tuttavia non sufficiente da giustificare un concorso di colpa quantificato nel 50%.

Ed invero, dalle foto prodotte e dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro emerge che il cassone, che indubbiamente costituiva una fonte di pericolo per la circolazione dei veicoli, era collocato su un tratto rettilineo e sul margine della strada. E' anche vero che dal rapporto dei Vigili risulta che la strada era poco illuminata. Ai sensi dell'art. 141 cds è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Ed allora, la condizione di scarsa illuminazione e il fatto che il cassone fosse collocato in un rettilineo, costituiscono elementi presuntivi da cui potere desumere una corresponsabilità del [REDACTED] nella causazione dell'evento, che avrebbe dovuto adeguare la sua condotta di guida alle condizioni della strada, procedendo a velocità moderata, corresponsabilità che pur non escludendo del tutto il nesso causale fra la res e l'evento dannoso, ha inciso nella verifica del danno in ragione del 50%, come stabilito dal primo giudice.

In definitiva la responsabilità per il sinistro deve ripartirsi tra il [REDACTED] nella misura del 50% a causa della condotta imprudente tenuta, e tra la [REDACTED] Scarl e il proprietario del cassone [REDACTED] nella misura del restante 50%, solidalmente responsabili per il posizionamento incauto del cassone sulla carreggiata sprovvisto di adeguata segnalazione.

Per quanto attiene al terzo motivo d'appello, in ragione dell'esito del presente grado di giudizio che accoglie parzialmente le domande di parte appellante e attribuisce la responsabilità solidale del sinistro al proprietario [REDACTED] e alla Società Consortile [REDACTED] Scarl di [REDACTED] occorre riformare il capo della sentenza impugnata relativo al capo delle spese di lite. Per l'effetto, questa Corte



ritiene di dover porre a carico di [REDACTED] e della Scarl, e in solido tra di loro, il rimborso delle spese di lite sostenute per il primo grado di giudizio dall'odierno appellante [REDACTED]. Le spese del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate in ragione del 50%, con condanna della Società Consortile [REDACTED] Scarl di [REDACTED] al rimborso della restante quota che si liquida, in base allo scaglione relativo al decisum, in € 402,00 per spese ed € 1.984,00 per compensi professionali, di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Quanto alla posizione di [REDACTED] si osserva che la domanda da costei proposta in primo grado ed intesa ad ottenere il risarcimento del danno al motoveicolo di sua proprietà coinvolto nel sinistro veniva respinta per assenza di prova.

Il capo di sentenza che ha respinto detta domanda per tale motivazione non è stato impugnato. [REDACTED] ha proposto gli stessi motivi d'appello avanzati dal [REDACTED] che attengono al concorso di colpa del danneggiato e alla legittimazione della Scarl. Tali motivi, seppur fondati con riferimento alla legittimazione passiva della Società Consortile, non possono condurre alla riforma del capo di sentenza di rigetto della domanda della [REDACTED] stessa (rigetto che, si ribadisce, è stato motivato dall'assenza di prova dei danni al ciclomotore) e della sua condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Società Consortile stessa.

Non essendo stato impugnato il capo di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria per danni al mezzo, l'appello della [REDACTED] è inammissibile, sebbene le argomentazioni per sostenere la legittimazione passiva della Società Consortile siano fondate.

Per tali motivi e per il fatto che la questione della inammissibilità dell'appello della [REDACTED] viene rilevata d'ufficio da questa Corte, si ravvisano ragioni giustificatrici di compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra la [REDACTED] stessa e la Società Consortile.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Messina, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 1110/2019 emessa dal Tribunale anche nei confronti di Società Consortile [REDACTED] S.c.a.r.l. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] s.r.l. di [REDACTED] unipersonale in persona del legale rappresentante pro-tempore, così decide:

accoglie parzialmente l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, riconosce la responsabilità per il sinistro di cui è causa in capo all'odierna appellata Società Consortile [REDACTED] s.c.a.r.l., in solido con [REDACTED] con il concorso di colpa al 50% del [REDACTED]

per l'effetto condanna la Società Consortile [REDACTED] S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in solido con il [REDACTED] della somma di € 23.747,00, oltre interessi come riconosciuti nell'impugnata sentenza, in favore di [REDACTED]

pone a carico di [REDACTED] della Società Consortile [REDACTED] S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, il rimborso delle spese di lite sostenute dal [REDACTED] in primo grado come liquidate nella impugnata sentenza;

dichiara inammissibile l'appello proposto da [REDACTED]

compensa le spese del presente grado di giudizio fra la [REDACTED] e la [REDACTED] S.c.a.r.l.;

compensa in ragione di $\frac{1}{2}$ le spese del presente grado di giudizio fra [REDACTED] e la Società Consortile [REDACTED] S.c.a.r.l. e condanna la Società stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della restante quota, in favore del [REDACTED] che liquida in € 402,00 per spese ed € 1.984,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;



dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. 115/2002 per il pagamento da parte di [REDACTED] di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.3.2023

Il Consigliere estensore

Dott. Antonino Zappalà

Il Presidente

Dott. Sebastiano Neri

